



**COMUNE DI NOCIGLIA**  
PROVINCIA DI LECCE – REGIONE PUGLIA  
Via Risorgimento 51 -73020 Nociglia (Le)  
Tel. 0836/936008- fax 0836/938053  
Cod. Fisc. 83000830758- P.IVA 01795450756

---

**ORDINANZA**  
**N. 13 del 17-05-2022**

**OGGETTO : ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI.**

**IL SINDACO**

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04 maggio 2022 n.177, pubblicato sul BURP n.52 del 9.05.2022, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2022, invitando le Autorità di Protezione Civile ad emanare apposita ordinanza per la divulgazione ed applicazione del provvedimento citato;

**Vista** la nota prot. n. 5210 del 10-05-2022 con la quale il Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia ha comunicato a questo Ente lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2022, avente ad oggetto: "Trasmissione dpgr 177-Dichiarazione dello stato di grave pericolosità incendi boschivi anno 2022- Dichiarazione dello stato di grave, pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022" ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 5;

**Richiamato** l'art. 29 del D.lgs. n.285/1992 – " Nuovo Codice della Strada", che fa obbligo ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di "*... mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*".

**Ravvisata** la necessità di provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a tutelare la pubblica e privata incolumità;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Vista** la Legge Regionale n. 38 del 12/12/2016;

**Vista** la Legge Regionale n.53 del 12/12/2019;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 1 del 02.01.2018;

**Richiamato** in particolare l'art. 8 del DPGR n. 177 del 04.05.2022, ove è prescritto che .. *"i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza.."*;

**In esecuzione** di quanto riportato all'art. 8 del DPGR n.177 /2022;

Confermato i per il periodo dal **15 giugno al 15 settembre** lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale;

#### **ORDINA**

- 1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. n.38 del 12.12.2016 "**Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia**" e nel D.P.G.R. n.177/2022 "**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della l.r. 53/2019**";
- 2) Il DIVIETO nel periodo 15 giugno- 15 settembre di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
- 3) Che in caso di necessità contingenti e mediante apposito Provvedimento della Regione Puglia , i termini temporali ( 15 giugno – 15 settembre), potranno essere da quest'ultima anticipati a 1° giugno e/o posticipati al 30 settembre, con efficacia anche sul territorio comunale, intendendosi esteso il periodo di vigenza della presente ordinanza ai nuovi termini eventualmente stabiliti alla Regione Puglia, senza necessità di adozione di ulteriori provvedimenti;
- 4) Gli interventi di prevenzione incendi devono rispettare le disposizioni dettate dalla L.R. n. 38/2016 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce:

- *Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggiera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.*
- *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il **31 maggio** di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a **15 metri** lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.*
- *E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il **31 maggio** di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.*
- *I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno **5 metri**, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.*
- *I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il **31 maggio**, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.*

- *All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione."*

6) E' fatto altresì divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio ( 15 giugno – 15 settembre) in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo , ai sensi dell'art. 2 della L. 353/2000:

- ***Accendere fuochi di ogni genere;***
- ***far brillare mine o usare esplosivi;***
- ***usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;***
- ***usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace;***
- ***tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;***
- ***fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato incendio;***
- ***esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;***
- ***transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;***
- ***transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;***
- ***abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.***

## INFORMA

- 1) Che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
- 2) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti saranno punite a norma dell' art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 53 del 21.11.2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14;
- 3) Ogni altra inosservanza alle disposizioni del Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della Legge n. 353/2000.

## INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendi, a darne tempestiva comunicazioni alle Autorità Locali, chiamando i seguenti numeri :

- Carabinieri- Stazione di Nociglia                      tel. 0836 936010
- Polizia Municipale - Nociglia                              tel. 0836 936213 / 0836 936008
- Vigili del Fuoco    tel. 115;

## DISPONE

- 1) che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Nociglia e sul sito internet istituzionale [www.comune.nociglia.le.it](http://www.comune.nociglia.le.it), divulgata per estratto mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici del territorio comunale.
- 2) La trasmissione della presente Ordinanza a :
  - Prefettura di Lecce;
  - Comando stazione Carabinieri di Nociglia;
  - Polizia Locale – Nociglia;
  - Comando di stazione Carabinieri Forestale di Maglie;
  - Comando di Polizia di Stato – Maglie

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni , al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, Nociglia (Le), 17 maggio 2022.



IL SINDACO

Dott. Vincenzo VADRUCCI